



1.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 687/A X Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **22** del 14/03/2017

Schema di disegno di legge regionale recante “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.73, comma 1 lett. a) del D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i. derivante dalla sentenza emessa dal TAR per la Puglia – Sezione Seconda n. 01355/2016.





REGIONE PUGLIA

Schema di disegno di legge regionale recante "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1 lett. a) del D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i. derivante dalla sentenza emessa dal TAR per la Puglia – Sezione Seconda n. 01355/2016.

Relazione allo schema di disegno di legge:

Con sentenza n. 01355/2016 del 22/11/2016, nella causa iscritta al n. di R.G. 1195 del 2016 tra la Regione Puglia e Rio Film s.r.l. e Giove Film s.r.l., la Regione Puglia è stata condannata al pagamento in favore di Rio Film s.r.l. e Giove Film s.r.l. delle spese del giudizio liquidate in € 600,00 oltre IVA, CAP, spese generali nella misura del 15% contributo unificato rifuso, quantificate dal patrocinatore legale avv. Fabio Arieta con fattura pro forma del 27/12/2016 come di seguito specificato:

Imponibile	€ 600,00
c.p.a	€ 27,60
spese generali (15%)	€ 90,00
IVA	€ 157,87
Spese non imponibili	€ 717,70
TOTALE FATTURA	€ 1.593,17
Ritenuta d'acconto	€ 138,00
NETTO DOVUTO	€ 1.455,17

La procedura alla base del suddetto contenzioso con la Regione Puglia è riassunta nei seguenti punti:

- Nel supplemento al BURP n. 48 del 29/04/2016 viene pubblicata la determinazione del Dirigente di Sezione Cultura e Spettacolo n. 98 del 27/04/2016 che approva l'Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016 (Avviso).
- In data 31/05/2016 e 02/06/2016 sono state trasmesse due PEC dall'indirizzo riofilm@pec.riofilm.it contenenti la documentazione relativa alla domanda di agevolazione presentata dalla Giove Film Srl. Le stesse sono state acquisite agli atti degli uffici con prot. n. 1939 del 31/05/2016 e n. 1941 del 02/06/2016.
- Con nota prot. AOO_004/000612 del 01/08/2016 il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha dato mandato al Responsabile Unico di Procedimento (RUP) dell'Avviso di realizzare l'istruttoria tesa a verificare l'ammissibilità formale delle domande pervenute.
- In RUP, a conclusione dell'istruttoria di ammissibilità, ha redatto 2 verbali, n. 1 del 18/08/2016 e n. 2 del 31/08/2016, con la quale ha definito l'elenco delle domande non ammesse e ammesse alla valutazione di merito da parte della Commissione Tecnica di Valutazione. Gli stessi verbali, in data 05/09/2016, vengono pubblicati nella pagina dedicata all'Avviso del sito istituzionale della Regione Puglia.
- Nel verbale n. 1 del 18/08/2016 il RUP ha dichiarato non ammissibile l'istanza presentata dalla Giove Film Srl in quanto l'impresa istante, la Giove Film Srl, risultava avere un indirizzo PEC diverso dall'impresa che ha trasmesso la domanda, Rio Film Srl e, pertanto, ai sensi del comma 1 - Art. 7 dell'Avviso ("La domanda di ammissione all'agevolazione dovrà essere inviata, pena l'esclusione, esclusivamente on line dall'indirizzo PEC



dell'impresa istante alla seguente casella di posta PEC: fesr.cultura.spettacolo@pec.rupar.puglia.it"), non ammetteva la stessa alla valutazione di merito.

- In data 30/09/2016 è pervenuta via PEC l'istanza di revoca in autotutela presentata dallo Studio Legale Arieta su procura della Rio Film Srl e Giove Film Srl.
- Il RUP, non considerando accoglibile l'istanza di revoca presentata dall'Avv. Arieta, richiede al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di indicare quali adempimenti debbano essere posti in essere per la risoluzione della procedura in corso.
- Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, riscontrando il RUP, indica di riconsiderare l'inammissibilità della domanda presentata dalla Rio e Giove Film e, per motivi simili, quella presentata dalla Tauron Entertainment.
- Con determinazione dirigenziale n. 459 del 26/10/2016, contestualmente alla presa d'atto degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione dell'Avviso sulle domande presentate nella prima sessione e si è stabilito che, con successivo provvedimento, si fosse provveduto all'approvazione della graduatoria definitiva, la quale avrebbe tenuto conto dell'istruttoria di ammissibilità delle domande precedentemente dichiarate non ammissibili per errori non sostanziali commessi dalle società istanti nell'invio e definizione della domanda di finanziamento.
- Il RUP, nell'ambito dell'istruttoria di ammissibilità delle domande precedentemente dichiarate non ammissibili ed in riscontro alla nota dell'Avv. Arieta del 30/09/2016, con nota prot. n. 3342 del 26/10/2016, trasmessa con PEC di pari data alla Giove Film Srl, Rio Film Srl e allo Studio Legale Arieta, ha richiesto alla Giove Film Srl, di trasmettere specifici chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla documentazione allegata in istanza, ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'Avviso.
- La Giove Film Srl e Rio Film Srl con PEC del 03/11/2016 hanno trasmesso documentazione integrativa al riguardo.
- Il RUP verificata la documentazione trasmessa con PEC del 03/11/2016, con PEC del 04/11/2016 ha richiesto l'invio di ulteriori integrazioni alla documentazione.
- La Giove Film Srl, in riscontro alla PEC del RUP del 04/11/2016, con PEC del 05/11/2016 ha trasmesso ulteriore documentazione ad integrazione della domanda.
- Con PEC dell'08/11/2016 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla Sezione Economia della Cultura il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia dallo Studio Legale Arieta su procura della Rio Film Srl e Giove Film Srl.
- Il RUP, ad esito dell'istruttoria di ammissibilità relativa alle domande precedentemente non ammesse, ha redatto il verbale n. 3 del 09/11/2016 con il quale ha ammesso alla valutazione di merito le domande presentate dalla Giove Film Srl e dalla Tauron Entertainment Sas.
- Il RUP con nota prot. 3493 del 09/11/2016 ha richiesto alla Commissione Tecnica di Valutazione di procedere alla valutazione di merito delle istanze di finanziamento presentate dalla Giove Film Srl e Tauron Entertainment Sas.
- L'Avv. Arieta con PEC del 15/11/2016 ha trasmesso una nota con la quale comunicava che i ricorrenti, vista l'istruttoria di ammissibilità riportata nel verbale n. 3 (con la quale si ammetteva, tra le altre, la domanda della Giove Film Srl), si rendeva disponibile ad abbandonare il giudizio pendente presso il TAR a fronte del pagamento delle spese legali affrontate.
- Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura e il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0003602 del 21/11/2016 riscontravano la nota dell'Avv. Arieta comunicando allo stesso il mancato riconoscimento delle spese richieste.
- In data 22 novembre 2016 il TAR BARI ha pronunciato la sentenza n. 1355/2016 con cui ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando la Regione al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 600, oltre IVA, c.p.a., spese generali e rifusione del contributo unificato.



All'esito del contenzioso, la spesa complessiva risulta essere quantificata in euro 1.593,17 (pari a € 1.455,17 al netto della ritenuta d'acconto);

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede imputazione ai pertinenti cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.


All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.

Il ddl in parola si compone di due articoli.

L' Assessore

all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

Avv. Loredana Capone



Legge Regionale _____ 2017 n. _____

“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.73, comma 1 lett. a) del D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i. derivante dalla sentenza esecutiva n.1355/2016 del Tar Bari”.

Art.1

(Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.73, comma 1 lett. a) del D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1355/2016 del TAR Puglia, dell’importo di € 1.593,17 (pari a € 1.455,17 al netto della ritenuta d’acconto), è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’art.73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art .2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1 della presente legge, si provvede mediante imputazione della sorte capitale e spese legali pari a € 1.593,17 (€ 1.455,17 al netto della ritenuta d’acconto) alla missione 01 programma 11 titolo 01 cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”.

